



RACCOMANDATA A/R

All'Associazione Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti commerciali
Via Pinciana, 35 - 00198 – Roma
Direzione Previdenza – area Contributi

Luogo e data _____

Domanda di pagamento rateale del debito contributivo

Io sottoscritto/a _____ matricola

cognome nome

nato/a il a prov.

codice fiscale

partita IVA numero

residente in
via/piazza

comune c.a.p. prov.

telefono cellulare

fax e-mail

Iscritto/a presso l'Ordine territoriale di

CHIEDO

di poter estinguere il debito contributivo di €

maturato al in numero di rate mensili.

DICHIARO

- a) di accettare la disciplina delle rateazioni contributive in allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente documento;
- b) di essere consapevole che la concessione della rateazione è subordinata alla regolarità contributiva dell'anno corrente.

Allego, infine, l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Isee.

Firma _____

Nel caso in cui la domanda non sia presentata di persona presso gli Uffici della Cassa, allegare copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità all'atto della presentazione della domanda stessa.

Il modulo va compilato in stampatello maiuscolo in ogni sua parte.

DISCIPLINA RATEAZIONI CONTRIBUTIVE

1. Le rateazioni contributive sono concesse entro la durata massima di 48 rate mensili.
2. Il tasso d'interesse di dilazione è fissato in misura pari all'Interest Rate Swap a 5 anni rilevato il primo giorno del trimestre solare nel quale viene presentata la domanda di rateazione aumentato di 150 punti base (1,50 punti percentuali).
3. Il richiedente la rateazione si impegna a:
 - riconoscere esplicitamente ed incondizionatamente il credito della Cassa, impegnandosi a rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza e sulla azionabilità del credito stesso nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile;
 - prendere atto che il piano di ammortamento sarà determinato sulla base del tasso di dilazione come previsto dal punto 2 (due);
 - effettuare puntualmente il versamento sia delle quote mensili di ammortamento che dei contributi correnti;
 - riconoscere alla Cassa, qualora dovesse diventare debitore dell'iscritto stesso di alcune somme, la facoltà di compensare tali somme con altrettanta parte del proprio credito formante oggetto della rateazione;
 - riconoscere alla Cassa il diritto di imputare i versamenti ricevuti in conto a detrazione dei crediti nel seguente ordine: interessi per tardato versamento, sanzioni, contributo di maternità, contributo soggettivo supplementare, contributo integrativo, contributo soggettivo;
 - consentire alla Cassa che i versamenti parziali, effettuati in relazione alla rateazione concessa, siano accettati a titolo di acconto e senza pregiudizio di ogni atto o azione che la Cassa ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero immediato del credito residuo;
 - prendere atto formalmente che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e che, di conseguenza, il credito della Cassa conserva i privilegi di legge;
 - prendere atto che l'inosservanza, anche parziale, delle condizioni esposte nei punti precedenti comporta l'immediata revoca.
4. I versamenti nel frattempo effettuati sono da considerare semplici acconti il cui importo viene detratto dal complessivo debito da rateizzare; peraltro, ai fini del calcolo delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione, la rateazione concessa si intende instaurata dalla data di presentazione della domanda.
5. Per i debiti di importo complessivo superiore a € 50.000,00 (cinquantamila), la concessione della rateazione è subordinata al rilascio da parte del debitore di fideiussione bancaria a prima richiesta per l'intero importo dovuto.
6. La rateazione di pagamento potrà, di norma, essere revocata qualora il debitore ometta il pagamento anche di una sola rata mensile o non si mantenga al corrente con il versamento dei contributi.
7. La presentazione della domanda di rateazione non preclude la possibilità per la Cassa di porre in essere le iniziative ritenute più idonee per la tutela del credito, né sospende necessariamente eventuali azioni in corso.